

Regolamento della procedura di attribuzione delle risorse per l'intervento di cui all'art. 29, comma 19 della legge n. 240/2010 relative agli anni 2012 e 2013

ART. 1 Finalità

Il presente Regolamento disciplina la procedura per la ripartizione delle risorse e per la selezione dei professori e ricercatori destinatari dell'intervento secondo criteri di merito accademico e scientifico, al fine esclusivo dell'applicazione dell'art. 29, comma 19, legge n. 240/2010, del D.M. n. 665 del 26 luglio 2013, dell'art. 12 D.M. n. 71 del 16 aprile 2012 e dell'art. 11 D.M. n. 700 dell'8 agosto 2013.

ART. 2 Procedura

1. Sono ammissibili all'intervento i professori e i ricercatori (di seguito denominati docenti laddove non diversamente specificato) che avrebbero maturato nell'anno 2012 o nell'anno 2013 la progressione biennale dello stipendio per classi e scatti, ai sensi degli articoli 36 e 38 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, in assenza delle disposizioni di cui all'art. 9, comma 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122, che abbiano effettuato pubblicazioni rispettivamente nel corso del triennio 2010-2012 e 2011-2013.
2. Le risorse vengono ripartite in misura proporzionale alla consistenza numerica dei soggetti ammissibili per ruolo e per fascia.
3. Per essere ammessi alla procedura i professori e ricercatori aventi diritto (di cui al precedente comma 1) sono tenuti a presentare apposita istanza di partecipazione alla selezione, utilizzando il facsimile allegato al bando pubblicato sul sito dell'Ateneo, dove saranno autocertificate le attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte nel triennio 2010-2012 (per i docenti che avrebbero maturato nell'anno 2012 la progressione biennale dello stipendio per classi e scatti) e 2011-2013 (per i docenti che la avrebbero maturata nell'anno 2013), con l'indicazione specifica delle pubblicazioni prodotte.
4. La selezione avviene per ruolo e per fasce.
5. Le risorse sono attribuite dall'Università, fino ad esaurimento, esclusivamente secondo criteri di merito accademico e scientifico esplicitati nel successivo art. 3, come incentivo *tantum* ai professori e ricercatori che si sono collocati in posizione utile nella graduatoria e comunque nel limite del cinquanta per cento dei soggetti ammissibili, per ciascun ruolo e fascia, nonché per ogni area scientifico-disciplinare statutaria.

ART. 3 Valutazione e criteri

1. La valutazione delle attività svolte dai soggetti interessati è effettuata da una commissione nominata dal Rettore, su proposta del Senato Accademico. La commissione è composta da dodici professori ordinari in rappresentanza di ogni Dipartimento. Della stessa possono far parte soltanto i professori ordinari che non rientrano tra i soggetti ammissibili all'intervento ai sensi del precedente art. 2, comma 1.
2. La commissione procede alla selezione applicando i seguenti criteri:

a) Valutazione dell'attività didattica, 35 punti, così suddivisi:

a.1) Fino a un massimo di 25 punti saranno assegnati a ogni docente in rapporto al Carico Didattico ricoperto nei vari Corsi di Studio Triennali e Magistrali (comprese le attività integrative alla didattica), calcolato in termini di numero di ore di didattica erogata.

Si attribuirà un punteggio pari a 25 se tale coefficiente risulterà superiore alla mediana, calcolata nell'ambito della singola area scientifico-disciplinare statutaria di appartenenza; a parità di punteggio sarà considerato il numero medio degli esami espletati per gli insegnamenti svolti.

Il grado di spostamento in difetto dalla mediana produrrà una riduzione linearmente proporzionale del punteggio assegnato.

a.2) Fino a un massimo di 10 punti in base al numero di ore di didattica ricoperte in Corsi Post-Lauream e Dottorati di Ricerca e al numero di Tesi di Laurea Triennale, Magistrale e di Tesi di Dottorato.

Sono escluse dal computo le attività didattiche con remunerazione aggiuntiva.

b) Valutazione della ricerca, 45 punti, così ripartiti:

b.1) Fino a un massimo di 35 punti saranno assegnati in rapporto alla produzione scientifica del triennio di riferimento.

Si attribuirà un punteggio massimo pari a 35 punti a professori o ricercatori in merito alla produzione scientifica maturata nel corso del triennio 2010-2012 o 2011-2013. Tale produzione viene valutata sulla base dei criteri adottati a livello internazionale, avendo come riferimento, ai fini della graduatoria di merito, le mediane vigenti, normalizzate al triennio, per candidati all'abilitazione scientifica nazionale a Professore Ordinario e Professore Associato pubblicate per ciascun settore concorsuale dall'ANVUR (disponibili sul sito http://www.anvur.org/index.php?option=com_content&view=article&id=253&Itemid=314&lang=it). Per consentire il confronto della produttività nell'ambito di insiemi omogenei, la produzione scientifica sarà collocata ed analizzata in riferimento al settore concorsuale di appartenenza del candidato (o al settore scientifico-disciplinare in caso di mediane diversificate nell'ambito dello stesso settore concorsuale). Per la valutazione della produzione scientifica dei Ricercatori (sia dei settori bibliometrici, sia dei non bibliometrici) saranno applicate come riferimento le mediane, normalizzate al triennio, utilizzate per i docenti di II fascia.

Per i settori concorsuali bibliometrici sarà seguita la seguente procedura:

b.1.1) Saranno attribuiti fino a 35 punti alla produzione scientifica maturata da professori o ricercatori in base a due soli indicatori: (1) N_a = numero di articoli pubblicati su riviste indicizzate a stampa nel triennio 2010-2012 o 2011-2013 normalizzato ad un decennio (il valore andrà moltiplicato $\times 10/3$); (2) N_c = numero di citazioni ricevute dai lavori di cui al punto (1) sino alla data di

pubblicazione del bando per la procedura di ripartizione delle risorse, normalizzato ad un triennio (il valore andrà moltiplicato $\times 1/3$). I due valori Na ed Nc dovranno essere autocertificati da ciascun avente diritto che intende partecipare alla selezione per la ripartizione delle risorse per l'anno 2012 o per l'anno 2013, calcolati utilizzando gli stessi database di riferimento dell'ANVUR (ISI Web of Knowledge – Scopus), e saranno rapportati alle mediane per il settore concorsuale nel quale è incardinato il docente. Tenuto conto che la valutazione sarà realizzata, nell'ambito di ciascuna area, in termini comparativi all'interno di ciascun ruolo o fascia, anche per i Ricercatori dei settori concorsuali bibliometrici sono applicabili gli stessi criteri, avendo come riferimento le mediane per candidati all'abilitazione scientifica nazionale a Professore Associato.

L'indicatore di produttività PR1 sarà determinato come somme dei rapporti: $PR1 = Na/mediana ANVUR \text{ per numero di articoli normalizzati} + Nc/mediana ANVUR \text{ per numero di citazioni normalizzate}$. In base al valore di PR1 sarà possibile definire un punteggio nell'ambito della singola area in base alla seguente espressione:

punti da assegnare = $35 \times PR1/2$ sotto la condizione che punti max = 35

Per i settori concorsuali non bibliometrici sarà seguita la seguente procedura:

b.1.2) Saranno attribuiti fino a 35 punti alla produzione scientifica maturata da professori o ricercatori in base a due soli indicatori: (1) NI = numero di libri dotati di ISBN a stampa nel triennio 2010-2012 o 2011-2013 normalizzato ad un decennio (il valore andrà moltiplicato $\times 10/3$); (2) Nr = numero di articoli su rivista dotata di ISSN e capitoli di libro dotati di ISBN a stampa nel triennio 2010-2012 o 2011-2013 normalizzato ad un decennio (il valore andrà moltiplicato $\times 10/3$). I due valori NI ed Nr dovranno essere autocertificati da ciascun avente diritto che intende partecipare alla selezione per la ripartizione delle risorse per l'anno 2012 o per l'anno 2013, e saranno rapportati alle mediane vigenti per il settore concorsuale nel quale è incardinato il docente. Tenuto conto che la valutazione sarà realizzata, nell'ambito di ciascuna area, in termini comparativi all'interno di ciascun ruolo o fascia, anche per i Ricercatori dei settori concorsuali non bibliometrici sono applicabili gli stessi criteri, avendo come riferimento le mediane per candidati all'abilitazione scientifica nazionale a Professore Associato.

L'indicatore di produttività PR1 sarà determinato come somme dei rapporti: $PR1 = NI/mediana ANVUR \text{ numero di libri dotati di ISBN normalizzati} + Nr/mediana ANVUR \text{ numero di articoli su rivista e capitoli di libro dotati di ISBN normalizzati}$. In base al valore di PR1 sarà possibile definire un punteggio nell'ambito della singola area in base alla seguente espressione:

punti da assegnare = $35 \times PR1/2$ sotto la condizione che punti max = 35

Per i settori in transizione dal sistema non bibliometrico al sistema bibliometrico si terrà conto delle indicazioni fornite in merito dal MIUR. (cfr. HYPERLINK "http://www.anvur.org/.../tabella_2_mediane_candidati_abilitazione_po_bib" "http://www.anvur.org/.../tabella_2_mediane_candidati_abilitazione_pa_bib"

ed inoltre delle indicazioni fornite nella nota circolare MIUR Prot. n. 754 dell'11.01.2013);

b.2) 10 punti ad ogni docente che sia stato, nel triennio di riferimento (2010-2012 o 2011-2013), coordinatore o responsabile di progetti di ricerca di rilevanza nazionale e internazionale o responsabile di unità locali di progetti di ricerca di rilevanza almeno nazionale; 5 punti per la semplice partecipazione ai progetti di ricerca delle tipologie indicate.

c) Valutazione delle attività gestionali, max 20 punti, così ripartiti:

c.1) Fino a un massimo di 10 punti: deleghe o incarichi, anche elettivi, da parte di organi di Ateneo non remunerati con compensi o indennità (deleghe o incarichi rettorali, coordinamento e/o partecipazione a giunte, commissioni di Consiglio di Facoltà e/o Dipartimento; commissioni di Ateneo);

c.2) Il collocamento in regime di tempo pieno comporterà di diritto l'assegnazione di 10 punti.

ART. 4 Approvazione graduatoria e assegnazione risorse

Conclusa la valutazione, la commissione, sulla base dei punteggi assegnati, redige le graduatorie che saranno pubblicate all'Albo Pretorio di Ateneo. In caso di parità di punteggio precederà il candidato con minore anzianità di servizio. In caso di ulteriore parità, il candidato anagraficamente più giovane. Dalla data di pubblicazione delle graduatorie decorrerà il termine di 30 giorni per proporre eventuali opposizioni che dovranno pervenire all'Area del Personale – Divisione Personale Docente e Ricercatore. Allo scadere del termine le eventuali opposizioni saranno sottoposte alla commissione che ha effettuato la valutazione la quale dovrà esprimersi nel merito entro i 15 giorni successivi alla data di ricezione delle stesse. A conclusione di ogni singola procedura le graduatorie finali saranno presentate nelle prime sedute utili del Senato Accademico, per l'approvazione, e del Consiglio di Amministrazione per l'attribuzione dell'incentivo una tantum che sarà assegnato in eguale misura agli aventi diritto collocatisi in posizione utile, nell'ambito del ruolo, della fascia e dell'area scientifico-disciplinare statutaria di appartenenza.